

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Approvato con Deliberazione di CC n. 4 del 02.02.2007

## **S O M M A R I O**

Articolo	EPIGRAFE
	<b>Capo I</b> <b>Prestazioni sociali agevolate</b>
1	Oggetto del regolamento.
2	Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare.
3	Determinazione della situazione economica.
4	Definizione del nucleo familiare.
5	Definizione di reddito.
6	Definizione di patrimonio.
7	Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente.
8	Assistenza alla compilazione.
9	Produzione della certificazione ISEE.
10	Validità della certificazione.
11	Controlli.
12	Applicazione del presente regolamento.
	<b>Capo II</b> <b>Norme finali</b>
13	Entrata in vigore.
14	Norme attuative.
15	Pubblicità del regolamento e degli atti.
16	Casi non previsti dal presente regolamento.
17	Rinvio dinamico.

**CAPO I**  
**PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, prescritte dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento integra:

a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.

3. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti trova applicazione il presente regolamento con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

**Art. 2**  
**Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare**

1. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

**Art. 3**  
**Determinazione situazione economica**

1. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare.

2. L'indicatore ISEE viene determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, della seguente scala di equivalenza:

a) con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	maggiorazione di 0,35

b) con riferimento ai seguenti casi particolari:

Situazione particolare	Maggiorazione
– Assenza del coniuge e presenza di figli minori . . . . .	0,35
– Presenza nella famiglia di componenti handicappati: per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% . . . . . (I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)	0,5
– Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa . . . . .	0,2

#### **Art. 4**

### **Definizione del nucleo familiare**

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, viene assunta, come unità di riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, una composizione del nucleo familiare, così definita: nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 3 come espresso dal D.P.R. 223/1989: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF".

2. Alla determinazione della situazione economica contribuiscono i redditi di tutti i componenti, il patrimonio immobiliare e mobiliare dei genitori e dell'utente e di tutti i componenti il nucleo familiare.

3. In casi di separazione di fatto o di solo riconoscimento di paternità senza convivenza, nel nucleo anagrafico di riferimento verranno compresi entrambi i genitori, pertanto la situazione economica sarà determinata conseguentemente.

#### **Art. 5**

### **Definizione di reddito**

1. Per la definizione di reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

#### **Art. 6**

### **Definizione di patrimonio**

1. Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

#### **Art. 7**

### **Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente**

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta sul modello approvato con D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U. 6 luglio 2001, n. 155), da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale

2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del comune.

#### **Art. 8**

### **Assistenza alla compilazione**

1. Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

2. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle autocertificazioni ISE nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAF, ordini professionali, associazioni, ecc).

#### **Art. 9**

### **Produzione delle certificazioni ISEE**

1. Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, i Comuni rilasciano la certificazione ISEE.

2. Per gli adempimenti di cui sopra i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

**Art. 10**  
**Validità della certificazione ISEE**

1. I certificati ISEE rilasciati dal Comune o dai CAF hanno validità annuale dalla data di rilascio dell'attestazione.
2. Al richiedente è fatto obbligo comunicare eventuali rilevanti variazioni della propria situazione economica o modifiche della composizione del nucleo familiare.
3. La mancata comunicazione comporta la revisione o la revoca dell'agevolazione.

**Art. 11**  
**Controlli**

1. Il Comune effettuerà idonei controlli su un campione minimo del 10% delle domande presentate ed ogni qualvolta vi siano fondati dubbi;
2. Il Comune potrà attivare, a tal fine, convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.
3. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
4. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

**Art. 12**  
**Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente**

1. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, e al D.P.C.M. 18 maggio 2001, in quanto applicabili.
2. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza di tutte le altre condizioni previste dal regolamento di gestione del servizio.

### **CAPO III NORME FINALI**

#### **Art. 13 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto comunale.

#### **Art. 14 Norme attuative**

1. Tutte le norme attuative, anche procedurali, emanate in materia, anche dalla regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

#### **Art. 15 Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 16 Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) l'art. 59, commi 50, 51 e 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  - d) il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
  - e) il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
  - f) il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305;
  - g) il D.P.C.M. 18 maggio 2001 (G.U. 6 luglio 2001, n. 155).

#### **Art. 17 Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.